

PER STABILIRE CHE POSSONO PARTECIPARE ALL'IMMINENTE SELEZIONE

I non abilitati appesi alla sentenza del Tar Ma servirebbe la pronuncia della Consulta

DI CARLO FORTE

Il Tar Lazio, il 29 marzo scorso, ha ammesso con riserva al concorso a cattedra una ricorrente non abilitata alla quale non era stato consentito di presentare la domanda per partecipare alla selezione (decreto monocratico 1463/2016).

Con il ricorso, la docente ha chiesto l'annullamento del bando di concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado, nella parte in cui, all'art. 3 comma 1, prescrive che ai concorsi sono ammessi a partecipare esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito entro la data di scadenza di presentazione della domanda.

L'ammissione con riserva è una prassi espressamente prevista dal codice del processo amministrativo. Che attribuisce al giudice la facoltà di disporre misure provvisorie atte a garantire, in caso di vittoria da parte del ricorrente, l'effettività della decisione. In caso contrario, infatti, anche se il ricorrente avesse ragione, non potrebbe comunque giovare degli effetti della decisione a suo favore. Ma ciò non vuol dire che chi è ammesso con riserva abbia

automaticamente ragione. Anzi, in questo caso la strada è tutta in salita. La sentenza dovrebbe aversi la prossima settimana. Ed è destinata a fare scuola: potrebbero essere dai 20 mila ai 30 mila i nuovi ammessi per via giudiziaria al concorso.

La preclusione dell'accesso ai concorsi per i non abilitati, infatti, discende direttamente da una legge, essendo prevista dall'articolo 1, comma 110, della legge 107/2005. E dunque, per porre nel nulla gli effetti di questa preclusione, non basterebbe annullare il bando di concorso, essendo necessaria una pronuncia della Corte costituzionale che dichiarasse tale norma incostituzionale. Per ottenere questo risultato dovrebbero verificarsi tre condizioni.

La prima è che il ricorrente sollevasse una questione di legittimità costituzionale avanzando dubbi sulla legittimità del comma 110 dell'articolo 1 della legge 107/2005. Dopo di che, il Tar dovrebbe dichiarare tale questione non manifestamente infondata e dovrebbe investire della questione la Corte costituzionale tramite un'ordinanza di rimessione

nella quale dovrebbe argomentare tale tesi.

Infine, la Corte costituzionale dovrebbe decidere in favore di tale tesi dichiarando la norma incostituzionale. Ciò avrebbe l'effetto pratico di rendere inapplicabile la preclusione contenuta nella norma dichiarata incostituzionale. Dopo la pronuncia favorevole della Consulta,

all'esito del giudizio, il Tar dovrebbe dare ragione al ricorrente, dichiarando il suo diritto a partecipare al concorso anche se sprovvisto di abilitazione. Fin qui lo scenario favorevole. Se invece il Tar dovesse ritenere la questione manifestamente infondata, il ricorso

avrebbe esito sfavorevole senza attendere il responso della Consulta.

Fermo restando che una pronuncia favorevole da parte della Corte costituzionale non sarebbe affatto scontata. La preclusione, infatti, vale per tutti e sembrerebbe informata al principio del merito, vincolando l'accesso al concorso al possesso dell'abilitazione all'insegnamento, così agevolando i docenti più titolati.

La preclusione è informata al principio del merito, vincolando l'accesso al concorso al possesso dell'abilitazione all'insegnamento, così agevolando i docenti più titolati

© Riproduzione riservata

